



Comune di Montecatini Terme

ORDINANZA N. 214 del 08/07/2022

U.O. PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO : INTERVENTI DA ADOTTARE PER ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO INCENDIO

PREMESSO che nel corso degli ultimi anni si assiste ad una manifestazione climatica straordinaria, che si concretizza con ondate di calore elevato e assenza di precipitazioni pluviali prolungate;

RAVVISATA la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di prevenire il propagarsi di possibili fenomeni di incendi nella stagione estiva, ed assicurare condizioni di decoro dell'abitato all'interno del territorio comunale;

RITENUTO di provvedere alla adozione di specifica ordinanza con la quale si obblighino i proprietari dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare la probabilità d'innesco e sviluppo di incendio;

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267, con particolare riguardo all'art.50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità e all'art.54, comma 4, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi",

VISTO il d.p.g.r.t. 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento Forestale" e s.m.i.;

VISTO il R.D. del 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) in particolare con riferimento agli articoli 17 bis e 59;

VISTI gli articoli 423, 423 bis 449 e 650 C.P.;

VISTI gli articoli 29-31 del D.lgs. n.285/1992 (N.C.D.S.) e succ. mod.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO che sussiste, viste le condizioni climatiche, un grave stato di pericolosità per rischio di propagazione incendi sul territorio comunale almeno fino al 31 agosto 2022,

ORDINA



Comune di Montecatini Terme

- A tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento su boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Ad essi, è quindi fatto obbligo, di adottare i seguenti interventi preventivi:

- a. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame secco e/o altro materiale combustibile su: terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo-arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti;
- b. Realizzazione di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;
- c. Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) delle aree confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 5;
- d. Ripulitura da parte degli Enti interessati (R.F.I., Amministrazione Provinciale, Società Autostrade) e gestori di pubblici servizi, secondo le norme contrattuali, della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da legge nazionali e/o comunitarie) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data ampia pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito web del Comune di Montecatini Terme per renderla nota alla cittadinanza.

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza alla Prefettura di Pistoia, alle Sale Operative Regionale, Provinciale e Comunale della Protezione Civile, all'ASL Toscana Centro, a RFI, alle Forze dell'Ordine, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Vigilanza Antincendio Boschivo - Valdinievole e alla Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente provvedimento.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza ad ordine legittimamente impartito dall'Autorità).



Comune di Montecatini Terme

Montecatini Terme, 08/07/2022

IL SINDACO

Luca Baroncini / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto Digitalmente